

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge dal 27 dicembre 2024

Milano, 24 dicembre 2024

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(Avv. Enzo Quadri)

Deliberazione del Direttore Generale

N. 913 - 2024 del 24/12/2024

(Titolario di classif. e fascicolo I.I.03\460-2024)

OGGETTO: Convenzione attiva per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di neuroradioterapia a favore dell'ASST Ovest Milanese.

IL DIRETTORE GENERALE sostituito
nella persona della **Dott.ssa Angela Pezzolla**

SC PROPONENTE: SC AFFARI GENERALI E LEGALI

Responsabile della struttura proponente: Enzo QUADRI

Responsabile del procedimento: SC AFFARI GENERALI E LEGALI - Enzo QUADRI

Addetto all'istruttoria: Daniele MENEGHIN

OGGETTO: Convenzione attiva per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di neuroradioterapia a favore dell'ASST Ovest Milanese.

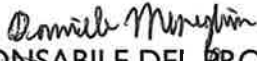
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' ISTRUTTORIA E TECNICO AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento

- Struttura SC AFFARI GENERALI E LEGALI
- Centro di costo 100000100

ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

(Dott. Daniele Meneghin) 

IL PROPONENTE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Avv. Enzo Quadri) 

Milano, 16.12.2024

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE/ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

☒ (x) Bilancio Assistenza

☐ () Bilancio Ricerca

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2025

Conto COGE 71101050 (Ricavi per prestazioni ambulatoriali in Libera Professione - Ambulatorio Generale)

per € 10.000,00

Al Conto Economico del Bilancio d'esercizio 2025

Conto COGE 51201056 (Attività libero professionale intramoenia - Area specialistica)

per € 8.000,00

(...) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale

SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Il Direttore (Dott.ssa Angela Regina Volpe) 

Milano, 20.12.2024

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la legittimità:

SC AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Direttore (Avv. Enzo Quadri)

Milano, 23.12.2024





if

VISTI:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avente ad oggetto: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 *"Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3"*, recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 200;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";
- la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. (come modificato dalla Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 e dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22) riguardante il *"Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità"*;
- l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;
- la DGR XII/1511 del 13/12/2023, recante *"Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico"*;
- la DGR XII/1827 del 31/01/2024, ad oggetto *"Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – (di concerto con il vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi)"*;
- il Decreto della Regione Lombardia n. 170 del 10/04/2024 avente ad oggetto: *"Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta"*;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. VI/35 del 16/04/2024 con la quale viene nominato Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, il Dott. Angelo Cordone, a far tempo dal 19 aprile 2024;

PREMESSO:

- che la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico che ha acquisito nel tempo un elevato livello di conoscenze e di esperienza nel campo della ricerca, della didattica e dell'assistenza sanitaria, relativamente al settore delle neuro-scienze e, in tale settore, svolge a livello di eccellenza attività di ricerca, didattica e di assistenza sanitaria, nelle diverse forme in cui questa viene resa a favore di pazienti affetti da patologie neurologiche;
- che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 813, del 20 dicembre 2023, era stato autorizzato il rinnovo della convenzione per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di neuroradioterapia a favore dell'ASST Ovest Milanese, a far tempo dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024;

VISTE:

- la nota prot. n. 0007456, del 19 novembre 2024, con la quale l'ASST Ovest Milanese ha chiesto alla Fondazione Besta la disponibilità a rinnovare la succitata convenzione per prestazioni specialistiche di neuroradioterapia, alle medesime condizioni economiche e contrattuali;
- la comunicazione di posta elettronica del 2 dicembre 2024, con la quale la Fondazione ha confermato la disponibilità a rinnovare la convenzione di cui trattasi, a far tempo dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, trasmettendo nel contempo una bozza di convenzione;



RICHIAMATI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, che all'art. 15 prevede l'istituto degli accordi tra amministrazioni pubbliche per l'adempimento dei compiti istituzionali comuni ad entrambi i contraenti;
- la DGR n. XI/3540 del 7 settembre 2020 "Approvazione Linee Guida in materia di attività Libero Professionali intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL";
- l'art. 14 del Regolamento "Attività Libero - Professionale Intramuraria" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 119, del 22 dicembre 2021, nel quale è previsto che: *"Le attività professionali richieste a pagamento, in strutture di altra azienda del servizio sanitario nazionale o di altra strutturale accreditato non a contratto (privato puro) individuali o di équipe, sono disciplinate da convenzioni della Fondazione con i predetti committenti, in osservanza delle disposizioni normative nazionali e/o regionali, vigenti in materia. L'attività professionale può essere resa esclusivamente dai dirigenti medici e sanitari della Fondazione che hanno optato per il rapporto esclusivo e per la libera professione intramuraria. (omissis) Per l'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro viene riconosciuta al Dirigente coinvolto una remunerazione determinata nella misura del 95% (al lordo degli oneri di legge Irap - Inail ect) della tariffa applicata alla prestazione. A tale attività sono applicate le tariffe e le modalità organizzative, di fatturazione e riscossione stabilite nella convenzione"*;
- l'art. 89, comma 1, lettera c) (*"Partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse"*) e lettera d) (*"Partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda o Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati"*) del CCNL 23/01/2024 area sanità;
- l'art. 91, comma 2, del CCNL 23/01/2024 area sanità (*"Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda o Ente da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 89, comma 1, lett. d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio"*);

DATO ATTO che:

- le prestazioni in oggetto sono svolte dai dirigenti medici al di fuori dell'orario di servizio e rientrano nella fattispecie di cui al combinato disposto dell'art. 89, comma 1, lettere c) e d) e dell'art. 91, comma 2, del CCNL 23/01/2024 area sanità;
- il personale medico dipendente della Fondazione eseguirà le prestazioni previste al di fuori dell'orario di servizio, come espressamente previsto dall'articolo 14 del Regolamento "Attività Libero - Professionale Intramuraria" adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 119, del 22 dicembre 2021;
- il personale medico che effettuerà le prestazioni in oggetto sarà individuato - mediante apposito avviso interno all'Istituto - sia in base alla disponibilità manifestata dai professionisti interessati, sia in funzione del criterio di rotazione tra gli stessi;
- l'ASST Ovest Milanese provvederà ad inviare alla Fondazione una distinta dalla quale risulti l'avvenuta prestazione, il numero e l'ora degli accessi effettuati dai dirigenti medici nel periodo considerato per l'emissione delle relative fatture;
- la liquidazione delle spettanze verrà effettuata dalla competente SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane a seguito della verifica dello svolgimento delle attività al di fuori

dell'orario di servizio;

RICHIESTO, su indicazione della Direzione Strategica, ed acquisito in data 19 novembre 2024, il parere favorevole della Dott.ssa Laura Fariselli, Direttore della SC di Radioterapia, al rinnovo della convenzione in oggetto;

VISTA la bozza di convenzione predisposta dagli uffici competenti e condivisa tra le Parti i cui contenuti sono di seguito sinteticamente riassunti:

- la Fondazione Besta mette a disposizione dell'ASST Ovest Milanese – non disponendo quest'ultima di una U.O.C. di Radioterapia – i Dirigenti Medici specialisti della propria SC di Radioterapia per lo svolgimento di prestazioni specialistiche in neuroradioterapia, consistenti nell'analisi e discussione di casi clinici per il trattamento delle neoplasie cerebrali e midollari con tecnica radioterapica o radiochirurgica;
- la Fondazione Besta, nell'ipotesi in cui sussistano i presupposti clinici, si rende disponibile alla presa in carico dei pazienti presso la propria struttura, al fine assicurare la continuità del percorso di cura, senza oneri a carico dell'ASST Ovest Milanese;
- al fine di disciplinare gli aspetti tecnico/operativi, quali l'individuazione, la tipologia di pazienti, la definizione e la modalità di presa in carico e gestione del paziente, etc, verrà successivamente stipulato, tra la Fondazione Besta e l'ASST Ovest Milanese, un protocollo operativo di presa in carico del paziente;
- il personale medico, in regime di impiego esclusivo con la Fondazione Besta, effettuerà le prestazioni oggetto della presente convenzione al di fuori dell'orario di servizio, fatte salve le necessità di servizio cui il suddetto personale è tenuto presso la Fondazione Besta;
- l'attività verrà resa presso la sede dell'ASST Ovest Milanese mediante accessi a chiamata da concordarsi di volta in volta tra le Direzioni Mediche dei due Enti. Le prestazioni di cui trattasi potranno essere effettuate anche mediante modalità telematica;
- l'ASST Ovest Milanese provvederà a remunerare le prestazioni in oggetto alla Fondazione Besta, alle condizioni economiche di seguito indicate:
 - ✓ € 160,00 (Euro centosessanta/00) per la prima ora di consulenza;
 - ✓ € 80,00 (Euro ottanta/00) per ogni mezz'ora successiva alla prima ora di consulenza;

RITENUTO, pertanto, di rinnovare la convenzione attiva per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di neuroradioterapia a favore dell'ASST Ovest Milanese, a far tempo dal 1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025;

DATO ATTO che l'introito complessivo presunto derivante dal presente provvedimento, pari a € 10.000,00 per il periodo dal 1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, e i relativi costi complessivi stimati in € 8.000,00, sono annotati ai conti di bilancio indicati nell'attestazione contabile della presente deliberazione;

SU PROPOSTA del Responsabile della SC Affari Generali e Legali;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria del presente provvedimento espressa dal



Responsabile della SC proponente;

- l'attestazione di copertura economica da parte del Responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria;
- l'attestazione di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC Affari Generali e Legali;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che prevede testualmente:
"in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età...";

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario sostituto e dal Direttore Amministrativo;
- del parere favorevole espresso dal Direttore Scientifico, così come previsto dall'art.17 dello Statuto della Fondazione Besta;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di rinnovare la convenzione attiva per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di neuroradioterapia a favore dell'ASST Ovest Milanese, dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, a fronte dei seguenti compensi:
 - ✓ € 160,00 (Euro centosessanta/00) per la prima ora di consulenza;
 - ✓ € 80,00 (Euro ottanta/00) per ogni mezz'ora successiva alla prima ora di consulenza;
2. di approvare il testo della suddetta convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da cui si evincono le condizioni ed i termini dell'attività oggetto dell'accordo convenzionale;
3. di precisare che il personale medico, che effettuerà le prestazioni specialistiche di neuroradioterapia, sarà individuato sia in base alla disponibilità manifestata dai professionisti interessati, sia in funzione del criterio di rotazione tra gli stessi;
4. di dare atto che l'introito complessivo presunto derivante dal presente provvedimento, pari a € 10.000,00 per il periodo dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, e i relativi costi complessivi stimati in € 8.000,00, sono annotati ai conti di bilancio indicati nell'attestazione contabile della presente deliberazione;
5. di dare altresì atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del responsabile della Struttura Complessa Affari Generali e Legali, e la sua esecuzione è affidata al medesimo quale responsabile del procedimento;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
7. di dare infine atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Angela PEZZOLLA)

IL DIRETTORE SANITARIO sostituto
(Dott. Luigi FONTE)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Prof. Giuseppe LAURIA PINTER)

IL DIRETTORE GENERALE sostituto
(Dott.ssa Angela PEZZOLLA)

ALLEGATO: Convenzione

**CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO
"CARLO BESTA" E L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE OVEST
MILANESE PER L'ESPLETAMENTO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI
NEURORADIOTERAPIA**

TRA

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" (di seguito denominata Fondazione Besta), Codice Fiscale n. 01668320151 e Partita IVA n. 04376340156, con sede in Milano - Via Celoria n. 11 - nella persona del Direttore Generale, Dott. Angelo Cordone, domiciliato per la carica presso il sopraccitato Ente

E

L'ASST Ovest Milanese (di seguito denominata ASST) codice fiscale/P.I. n. 09319650967, con sede in Legnano (MI) - Via Papa Giovanni Paolo II n. 3, nella persona del Direttore Generale, Dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso il sopraccitato Ente

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- l'ASST Ovest Milanese, non disponendo di una U.O.C. Radioterapia, necessita per il trattamento di neoplasie cerebrali e midollari con tecnica radioterapica o radiochirurgia, di avvalersi di prestazioni specialistiche di neuroradioterapia a favore dei propri pazienti;
- la Fondazione Besta è nella possibilità di soddisfare tale necessità e di erogare le prestazioni specialistiche di neuroradioterapia richieste;
- che le prestazioni in oggetto sono svolte dai dirigenti medici interessati al di fuori dell'impegno di servizio e rientrano nella fattispecie di cui al combinato disposto dell'art. 89, comma 1, lettera c) (*"Partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse"*) e lettera d) (*"Partecipazione ai proventi di attività*

professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda o Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati") del CCNL 23/01/2024 area sanità, nonché dell'art. 91 comma 2 del CCNL 23/01/2024 area sanità ("Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda o Ente da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrando tra le ipotesi di cui all'art. 89, comma 1, lett. d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio");

- che tale attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che l'attività svolta dagli specialisti della Fondazione non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

La Fondazione Besta mette a disposizione della ASST – non disponendo quest'ultima di una U.O.C. Radioterapia – i Dirigenti medici specialisti della propria U.O.C. Radioterapia per lo svolgimento di prestazioni specialistiche in neuroradioterapia, consistenti nell'analisi e discussione di casi clinici per il trattamento delle neoplasie cerebrali e midollari con tecnica radioterapica o radiochirurgica.

A seguito della predetta attività, la Fondazione Besta, nell'ipotesi in cui sussistano i presupposti clinici, si rende disponibile alla presa in carico dei pazienti presso la propria struttura al fine assicurare la continuità del percorso di cura, senza oneri a carico della ASST.

Al fine di disciplinare gli aspetti tecnico/operativi, quali l'individuazione, la tipologia di pazienti, la definizione e la modalità di presa in carico e gestione del paziente, etc, verrà successivamente stipulato tra la Fondazione Besta, nella persona della dott.ssa Fariselli e l'ASST, nella persona del dott. Roberto Stefani, un protocollo operativo di presa in carico del paziente.

Art. 3

Il personale medico, in regime di impiego esclusivo con la Fondazione Besta, effettuerà le prestazioni oggetto della presente convenzione, al di fuori dell'orario di servizio, fatte salve le necessità di servizio cui il suddetto specialista è tenuto presso la Fondazione Besta.

L'attività di analisi e discussione dei casi clinici verrà resa presso la sede dell'ASST mediante accessi a chiamata da concordarsi di volta in volta tra le Direzioni Mediche dei due Enti. Le prestazioni di cui trattasi potranno essere effettuate anche mediante modalità telematica.

Art. 4

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'effettuazione delle prestazioni in oggetto intercorrono esclusivamente tra le Amministrazioni dell'ASST e la Fondazione Besta.

Art. 5

L'ASST provvederà a compensare l'espletamento della predetta attività mediante versamento alla Fondazione Besta del seguente compenso omnicomprendente:

- € 160,00 (Euro centosessanta/00) per la prima ora di consulenza;
- € 80,00 (Euro ottanta/00) per ogni mezz'ora successiva alla prima ora di consulenza.

Sugli importi incassati, l'amministrazione della Fondazione Besta provvederà ad accreditare al Dirigente Medico la quota ad esso spettante ai sensi del vigente regolamento sulla Libera Professione.

La liquidazione delle competenze avverrà trimestralmente e previa emissione da parte della Fondazione Besta di regolare fattura da intestare a:

ASST OVEST MILANESE

Via Papa Giovanni Paolo II n. 3 – 20025 Legnano

Codice Fiscale: 09319650967

P.IVA: 09319650967

Codice Univoco: UF8K9W

e-mail Referente: contabilitagenerale@asst-ovestmi.it

Ai fini dell'emissione della fattura l'ASST dovrà inviare trimestralmente alla Fondazione Besta, al seguente indirizzo e-mail: affarigenerali@istituto-besta.it, una distinta dalla quale risulti l'avvenuta prestazione, il giorno ed il numero delle ore effettuate, nonché il numero delle consulenze effettuate dal dirigente medico.

Art. 6

Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 7, 9 e 10 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli), l'ASST dovrà garantire adeguata copertura assicurativa o adottare analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dai medici della Fondazione Besta nell'esecuzione delle prestazioni di analisi e discussione dei casi clinici

oggetto della presente convenzione, fatta salva l'azione di rivalsa che potrà essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

Art. 7

La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025, fatta salva la possibilità di recesso da notificarsi tra le Parti a mezzo PEC almeno due mesi prima del termine individuato nella stessa comunicazione di recesso. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza della convenzione in oggetto, i termini e le condizioni pattuite, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambe.

Art. 8

Nell'esecuzione della presente convenzione, la Fondazione Besta verrà a conoscenza di dati personali che dovranno essere gestiti e custoditi secondo le disposizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.

L'ASST, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE, con la stipula del contratto designerà la Fondazione Besta quale Responsabile per il trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza, anche in modo accidentale, svolgendo le attività oggetto del presente contratto, e per le quali l'ASST è Titolare.

Art. 9

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici Comportamentali, di cui hanno preso visione sui siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi ai principi in essi contenuti.

La violazione dei suddetti Codici Etici da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, I^a comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
- è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico dell'ASST che verrà assolta in modo virtuale (Aut. n. 20007 del 26/1/2016, rilasciata dalla Direzione Provinciale II di Milano - Ufficio Territoriale di Legnano);
- è sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 11

Per quanto non contemplato nel presente atto convenzionale, si farà riferimento alla vigente normativa. In caso di controversie, le parti eleggono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

PER LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA"

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Cordone

PER L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

